

AGGIORNAMENTO FISCALE GIUGNO 2020

TAX CREDIT VACANZE

Con il **Provvedimento del 17.06.2020**, l'Agenzia ha fornito le istruzioni **sulle modalità di fruizione** e tutti i passi da compiere per richiedere, attivare e utilizzare il **Bonus Vacanze 2020**, l'agevolazione introdotta dal Decreto rilancio, che **per il 2020** ha previsto il riconoscimento di un **credito (Tax credit vacanze)**.

Potranno ottenere il "Bonus vacanze" i nuclei familiari con ISEE fino a **40.000 euro**.

Per il calcolo dell'ISEE è necessaria la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo.

L'importo del bonus sarà modulato secondo la numerosità del nucleo familiare:

- **500 euro per nucleo composto da tre o più persone**
- **300 euro da due persone**
- **150 euro da una persona.**

il Bonus vacanze può essere richiesto e utilizzato sul territorio nazionale **dal 1° luglio al 31 dicembre 2020** da uno dei componenti del nucleo familiare, anche diverso dal soggetto che lo richiede.

Per fruire del bonus, le spese devono essere sostenute in un'unica soluzione per i servizi resi da una sola struttura ricettiva e vanno documentate con fattura, documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore, con indicazione del codice fiscale di chi intende fruire del bonus, per il pagamento di **servizi offerti in ambito nazionale:**

- **dalle imprese turistico ricettive;**
- **nonché dagli agriturismi;**
- **e dai bed&breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.**

Per richiedere l'agevolazione il cittadino deve installare ed effettuare l'accesso a **IO, l'app dei servizi pubblici**, resa disponibile da PagoPA S.p.A.

Una volta entrati nell'app, a cui si accede mediante l'identità digitale SPID o la Carta d'Identità Elettronica (CIE 3.0), il contribuente **dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2020 potrà richiedere il bonus** dopo aver verificato di averne diritto (se ha, cioè, una Dichiarazione sostitutiva unica - DSU - in corso di validità, da cui risulti un indicatore ISEE sotto la soglia di 40mila euro).

In caso positivo otterrà un codice univoco e un QR-code che potranno essere utilizzati per la fruizione del bonus.

Per poter accedere al bonus è quindi importante, anche prima del 1° luglio 2020:

- assicurarsi di avere presentato una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo
- dell'ISEE;
- dotarsi di una identità digitale SPID, se non si è già in possesso di una Carta d'Identità Elettronica abilitata per l'accesso all'app IO (versione CIE 3.0);
- installare sul proprio smartphone **IO – l'app dei servizi pubblici**.

Il bonus viene utilizzato in due forme:

- **l'80%** dell'agevolazione, infatti, viene attribuita ad uno qualunque dei componenti della famiglia sotto forma di sconto diretto, al momento del pagamento del servizio turistico presso la struttura ricettiva prescelta.
- **il restante 20%** sarà portato in detrazione dalle imposte dovute nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno, dallo stesso soggetto che ha utilizzato lo sconto e che quindi dovrà essere l'intestatario della fattura, del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore del servizio turistico.

Al momento del pagamento dell'importo dovuto, da effettuare esclusivamente presso la struttura turistica, il componente del nucleo familiare che intende fruire del bonus deve comunicare al fornitore il codice univoco generato dall'app IO o esibire il relativo QR-code.

Oltre al codice, il Bonus visualizzato nell'app include anche il riepilogo dei seguenti dati:

- l'importo dello sconto e quello del beneficio fiscale, l'elenco di tutti;
- i componenti del nucleo familiare a cui è attribuito il Bonus e il periodo entro cui è possibile utilizzarlo.

Per riscuotere il Bonus, la struttura ricettiva dovrà verificarne la validità inserendo il codice univoco, il codice fiscale del cliente e l'importo del corrispettivo dovuto in una procedura web dedicata,

disponibile nell'[area riservata](#) del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, accessibile con le ordinarie modalità di accesso ai servizi telematici dell'Agenzia (SPID, CIE, credenziali Entratel/Fisconline).

In caso di esito positivo del riscontro, il fornitore può confermare a sistema l'applicazione dello sconto e da questo momento l'agevolazione si intende interamente utilizzata.

Il fornitore recupera lo sconto effettuato sotto forma di credito d'imposta che potrà essere utilizzato, a partire dal giorno lavorativo successivo alla conferma dello sconto, in compensazione nel modello F24 senza limiti di importo oppure potrà essere ceduto a terzi, anche diversi dai propri fornitori, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

La cessione dovrà essere comunicata all'Agenzia attraverso una procedura web dedicata, accedendo alla propria area riservata del sito web delle Entrate.

NUOVE LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE

L'art. 49 del D.Lgs. 231/2007 (meglio conosciuto come "Antiriciclaggio") limita l'uso del denaro contante, fra soggetti diversi, a qualsiasi titolo, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro, limite attualmente vigente.

L'art. 18 c. 1 lett. a) del D.L. n. 124/2019, convertito con modifiche in L. n. 157/2019, ha stabilito ben **due variazioni rispetto al limite massimo consentito per effettuare pagamenti in contanti**, e cioè:

- 1.999,99 euro a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021;
- 999,99 euro a partire dal 1° gennaio 2022.

pertanto dal 1° luglio la soglia massima per i pagamenti si riduce, passando da 3.000 euro a 2.000 euro, tale limite scenderà ancora, arrivando a 1.000 euro, a partire dal 1° gennaio 2022.

Il divieto all'utilizzo del contante per operazioni che superano un dato importo viene considerato, nell'impianto normativo volto alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, una delle misure di contrasto ulteriori rispetto agli obblighi di adeguata verifica della clientela che devono essere eseguiti da intermediari bancari e finanziari e altri operatori finanziari e non.

La nuova soglia limite sull'utilizzo del contante riguarda, quindi, anche tutti i soggetti che risultano destinatari degli obblighi antiriciclaggio, professionisti compresi. Tali soggetti sono tenuti ad inviare al MEF le infrazioni rilevate nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività.

L'articolo in esame modifica l'articolo 49 del D.Lgs. n. 231/2007 e aggiunge il comma 3-bis, che definisce i limiti all'uso del contante e dei titoli al portatore, ridefinendo:

- la soglia oltre la quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche; e
- la soglia per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del D.Lgs. n. 141/2010, i quali esercitano professionalmente nei confronti del pubblico dell'attività di cambiavalute.

Si ricorda che la violazione si realizza quando il trasferimento intercorre fra **soggetti diversi**, costituenti distinti centri di interesse (come per esempio tra il socio e la società di cui fa parte, tra il titolare dell'impresa familiare e il collaboratore, tra due società anche se l'amministratore è lo stesso).

Come chiarito dalle FAQ pubblicate sul sito del MEF, con le parole "soggetti diversi" il legislatore vuol far riferimento ad entità giuridiche distinte: si pensi, a titolo esemplificativo, a quei trasferimenti intersocietari tra due società, o tra il socio e la società di cui questi fa parte, o tra società controllata e società controllante, o tra legale rappresentante e socio o tra due società aventi lo stesso amministratore, o ancora tra una ditta individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono, per acquisti o vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o di pagamento dei dividendi.

Nel caso di **più trasferimenti singolarmente di importo inferiore alla soglia** di legge, ma complessivamente di ammontare superiore, non rientrano nel divieto:

1. quelli relativi a **distinte ed autonome operazioni** (fatture verso lo stesso fornitore o dallo stesso cliente per fatture "indipendenti tra loro" non legate da un unico ordine);
2. quelli riguardanti la **medesima operazione** quando il frazionamento è connaturato all'operazione stessa (ad. es. contratto di somministrazione);
3. i **pagamenti rateali** stabiliti per iscritto oppure determinati in modo ordinato e annotati in fattura.

In relazione a quanto sopra esposto ma soprattutto in relazione al punto 1, è bene però ricordare che **rientra nel potere discrezionale dell'Amministrazione valutare, caso per caso, se il frazionamento sia stato realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto** imposto dalla disposizione dell'art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007.

Ciò in quanto le Autorità competenti potranno considerare "frazionata" un'operazione per la quale ricorrano elementi per ritenerla tale.

Inoltre, si ricorda che è sempre consentito che il **pagamento** di una somma **superiore al limite di legge avvenga in parte in modo tracciato (assegno, bonifico, carte di debito o di credito) e in parte in contanti**, purché quest'ultimo sia inferiore ai limiti di legge vigenti tempo per tempo.

Nella violazione sono coinvolti entrambi i soggetti che hanno effettuato il trasferimento, non solo, quindi, il soggetto che effettua la dazione di denaro ma anche quello che lo riceve, detto altrimenti anche colui che "subisce l'azione", in quanto con il suo comportamento ha contribuito ad eludere e vanificare il fine della legge.

Precedentemente all'approvazione del D.L. n.124/2019, il **regime sanzionatorio** applicabile in caso di inosservanza delle predette soglie limite all'utilizzo del contante era quello previsto dall'articolo 63 del D.Lgs. 231/2007, ovvero una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro.

Invece, per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale è fissato a 2.000 euro.

Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale è fissato a 1.000 euro.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ...

Distinti saluti

Attenzione: Le informazioni contenute nelle informative non sono da considerarsi un esame esaustivo degli argomenti trattati, né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura professionale e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie. Il presente documento viene trasmesso esclusivamente ai fini divulgativi e pertanto non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura. Si declina pertanto ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze. Non si risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di trascrizione.